



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice

dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7075 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 72 90143 PALERMO, presso l'Avv. ██████████ la rappresenta e difende per mandato in atti;

– attore –

CONTRO

██████████ SPA (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 36 20135 MILANO, presso l'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– convenuto –

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 23.04.2018 ██████████ proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1736/2018 (R.G. 3813/2018), emesso dal Tribunale di Palermo in data 27/03/2018 rassegnando le seguenti conclusioni: *“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO - In via preliminare, rigettare la richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo*

Tribunale di Palermo



opposto per i motivi dedotti in narrativa ed anche alla luce della circostanza che non è stato attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione; - Revocare o con ogni altra statuizione dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova; - Con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio di cui si chiede la distrazione".

Si costituiva [REDACTED] S.P.A., contestando in toto le richieste dell'attore e chiedendo la conferma del D.I. opposto che era stato emesso a causa di una morosità di euro 10.434,85.

La causa, dopo un infruttuoso tentativo di composizione della lite a mezzo di ordinanza transattivo conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che in un primo momento era stata accolta favorevolmente da entrambe le parti (si veda sotto), è poi proseguita per l'indisponibilità della parte opponente a dare seguito a all'accordo e- senza incumbenti istruttori - è stata infine posta in decisione sulle conclusioni delle parti previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione proposta al D.I. deve essere accolta e tuttavia parte opponente dovrà ugualmente essere condannata a pagare alla società opposta una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c. differente ed inferiore rispetto a quella ingiunta.

Esaminando i motivi di opposizione, sotto un primo profilo l'opponente lamenta il mancato espletamento della procedura di conciliazione come da delibera n. 209/2016 della l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico che ha approvato il TICO (Testo Integrato Conciliazione) che istituisce il tentativo di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas. Alla luce di tale

omissione chiede dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale della parte opposta (attrice sostanziale).

Ora però l'articolo 6 comma 1, Allegato A della Delibera in esame testualmente statuisce "Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo" dal che si deduce che tale procedura (facoltativa) poteva essere attivata solo dal cliente dopo aver inutilmente esperito un reclamo.

Pertanto non v'è alcuna causa di improcedibilità giacché la mancata procedura conciliativa dipende dall'inerzia della stessa cliente.

E' inoltre sufficientemente accertato (come da accesso effettuato dai tecnici della opposta e verbale di verifica sottoscritto dalla stessa [REDACTED] [REDACTED] che l'abitazione dell'attrice ha usufruito per vari anni di un allaccio diretto alla rete che bypassava il contatore. Difatti nulla è stato osservato durante e dopo le verifiche fatte dai tecnici in presenza della stessa [REDACTED] [REDACTED] e sulle quali l'odierna attrice nulla ha obiettato (si veda la documentazione in atti).

Pertanto non può revocarsi in dubbio che tra le parti vi sia stato un contratto di somministrazione e che delle fatture calcolate da [REDACTED] per i consumi dell'attrice siano rimaste non pagate.

Tale circostanza è per altro ammessa dalla stessa parte attrice che, con l'odierna opposizione, si limita a negare la sussistenza di un credito

dall'ammontare così esorbitante tenuto conto dei consumi energetici limitati ai quali, a suo dire, era adusa.

L'attrice dunque fundamentalmente contesta il *quantum* fatturato dalla compagnia sulla base del criterio della potenza "tecnicamente prelevabile", cioè della potenza massima prelevabile in regime continuativo dalla connessione utilizzata per il prelievo.

Tale doglianza è fondata.

Difatti se è corretto da parte di [REDACTED] addebitare all'opponente maggiori consumi stante l'accertata manomissione del contatore, appare erroneo ed eccessivamente punitivo il rigido criterio prescelto per la ricostruzione dei consumi.

Se pure i criteri di calcolo effettuati da [REDACTED] per ricostruire i consumi sono tecnicamente esatti secondo i parametri fissati (e da questo punto di vista, come detto, questi calcoli non sono stati specificamente contestati nemmeno dall'opponente che ha semplicemente ritenuto esorbitante la somma finale richiesta) è invece concettualmente errato ritenere che il danno risarcibile nel caso di furto di energia elettrica corrisponda automaticamente al prezzo della massima quantità di energia tecnicamente prelevabile dall'utente sulla base delle caratteristiche del suo impianto abusivo o alterato.

Osservato infatti che nessuna norma del contratto di somministrazione predisposto dal fornitore e sottoscritto dall'utente permette di applicare una "clausola penale" per quantificare i consumi in caso di dolosa manomissione del contatore o di alterazione dei consumi, non resta che basarsi sulle ordinarie norme del codice per la prova del danno, che in questo ca-

so corrisponde ai consumi non conteggiati, e che possono solo presuntivamente determinarsi.

Resta escluso quindi che il fornitore possa calcolare unilateralmente un danno a suo carico pari al massimo teoricamente possibile senza che vi sia alcuna prova della reale misura di esso.

Difatti se i consumi possono essere solo “presuntivamente” calcolati, allora non è sensato adottare un sistema di conteggio in caso di frode che prescindendo del tutto dalla situazione concreta ed applichi un criterio fisso e predeterminato, per giunta parametrato alla misura massima teorica di energia che si potrebbe sottrarre.

Né è possibile, nell’ambito del nostro giudizio civile, infliggere un risarcimento “punitivo” al debitore che sia slegato oltre che da una previsione contrattuale, anche da ogni prova, e che sia unicamente ancorato al criterio matematico preconfezionato del massimo danno teoricamente calcolabile a prescindere dalla sua effettiva verifica. Anzi motivato proprio dalla impossibilità di una sua verifica.

Ora, considerato che appare del tutto irragionevole ritenere che l’impianto collegato all’abitazione [REDACTED] sia stato effettivamente usato a pieno regime per prelevare il massimo possibile dell’energia in maniera ininterrotta e continuativa, l’ammontare dell’energia sottratta va rideterminato in misura equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. dato che la stessa creditrice riconosce di non avere altri criteri per quantificare l’importo dell’energia effettivamente sfuggita alla contabilizzazione. Pertanto – facendo uso dei criteri equitativi – può ragionevolmente ritenersi che le quantità di energia sottratta [REDACTED] ammontino a circa il

75% di quelle contabilizzate secondo il criterio del massimo prelievo teoricamente possibile.

Pertanto si individua come equo ai sensi dell'art. 1226 c.c. un risarcimento pari a circa i tre quarti della somma richiesta con D.I. oggi opposto: se da un lato non appare ragionevole ritenere che la manomissione non abbia permesso dei significativi risparmi di spesa all'attrice (giacché altrimenti la stessa manomissione avrebbe avuto ben poco significato), al tempo stesso nemmeno appare ragionevole ritenere che vi sia stato un consumo costante e sempre al massimo regime di energia elettrica, anche in considerazione del fatto che l'utenza in questione fa capo ad una abitazione privata e non ad un negozio, un'officina o un laboratorio ove un sfruttamento della situazione per abbattere un costo di produzione potrebbe apparire come una strategia commerciale perseguibile e redditizia specialmente se adottata in larga scala.

Appare pertanto equo abbattere del 25% circa il danno calcolato dal [REDACTED] S.p.A. secondo i parametri adottati e quindi la Armetta va condannata a pagare euro 7.500,00.

E' il caso però di rilevare che tale percentuale di abbattimento equitativamente determinata viene oggi ridotta rispetto al 50% che era stato proposto (ed accettato) dalle parti in corso di causa.

Precisamente l'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. prevedeva un pagamento rateizzato di euro 5.000,00 che era stato subito accettato dal [REDACTED] [REDACTED] (si veda il verbale del 4.11.2019), ma veniva stato accettato anche dall'attrice pochi giorni dopo con formale sottoscrizione depositata in atti (si veda la nota depositata dal difensore [REDACTED] in

data 19.11.2019).

Successivamente lo stesso legale ha depositato una ulteriore nota ove seppur veniva formalmente confermato che [REDACTED] aveva aderito alla proposta del giudice, soggiungeva contraddittoriamente che " *ad oggi nessuna adesione è stata formulata dall'opponente*" (si veda la nota del 27.1.2020) sicché di fatto veniva ritirata l'accettazione già depositata tanto da insistere nei mezzi istruttori in precedenza richiesti (comunque inammissibili) chiedendosi di proseguire nel giudizio.

Alla luce di tale ondivaga condotta processuale la causa è stata mandata per le conclusioni col rinnovo dell'invito a chiudere bonariamente le vertenze secondo quanto stabilito nella proposta transattiva entro la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni (si veda l'ordinanza resa all'udienza del 28.1.2020), ma anche tale opportunità non è stata sfruttata dalla [REDACTED] che ha precisato le conclusioni ribadendo quanto richiesto con la citazione senza nemmeno più menzionare l'accordo conciliativo transattivo da lei stessa unilateralmente revocato poche settimane dopo averlo accettato.

Ora, la circostanza che l'accordo di cui all'art. 185 bis c.p.c. sia stato prima accettato e poi unilateralmente revocato per volontà di una sola parte obbliga il decidente ad innescare il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 96 c.p.c..

Se infatti, com'è noto, appare del tutto coerente al sistema sanzionare la parte che semplicemente disattende l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all'art. 185-bis c.p.c. nonché di fare quanto in suo potere per aprire ed intraprendere su di es-

sa un dialogo, una discussione fruttuosa e in caso di non raggiunto accordo di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la propria posizione al riguardo, a maggior ragione – e con più gravità – va sanzionata la parte che, come in questo caso, dichiara al giudice di accettare la proposta ma poi non vi si attiene e, addirittura, chiede che il giudizio prosegua insistendo sui mezzi istruttori senza nemmeno rendere conto delle ragioni del ripensamento.

Per tale sleale condotta, che ha causato alla parte opposta un evidente danno dato che il giudizio si è concluso unicamente con la sentenza odierna con evidente aggravio di tempi e di costi, appare congruo sanzionare la parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo comma con un'ulteriore somma.

L'applicabilità della richiamata normativa discende dall'aver la parte opponente, dopo aver dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, proseguito il giudizio disattendendo quanto dichiarato, impedendone la celere chiusura all'esito dell'accordo concluso, il tutto con l'evidente "dolo o colpa grave" richiesto dall'art. 96 c.p.c. per la sua applicazione. E' infatti chiaro che, dopo l'adesione formalizzata innanzi al giudice alla proposta transattiva, ogni ripensamento appare inammissibile e contrario ai doveri di lealtà e buona fede di cui all'art. 88 c.p.c. e ciò tanto più se la parte non ha nemmeno ritenuto di dover spiegare tale atteggiamento palesemente defatigatorio nemmeno depositando la comparsa conclusionale.

Secondo la norma evocata *In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una*

somma equitativamente determinata.

Sono utili alcune brevi considerazioni sull'art. 96 c.p.c..

In primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro ; secondariamente non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo.

Infine l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa. Per altro a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma dell'art. 96 c.p.c.) il giudice provvede in questo caso ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte, che infatti in questo caso nemmeno sussiste.

Alla luce di quanto sopra appare congruo commisurare la sanzione al 20% della condanna, sicché oltre agli euro 7.500,00 derivanti dalla condanna per il mancato pagamento della fornitura elettrica, così come accertata in giudizio, la parte opponente andrà sanzionata con l'ulteriore somma extra di euro 1.500,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. terzo comma.

Il D.I. va quindi revocato, ma [REDACTED] va condannata a pagare a [REDACTED]

[REDACTED] S.p.A. euro 9.000,00 (di cui euro 1.500,00 a titolo di sanzione ex art. 96 c.p.c.) oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al soddisfo.

Infine, in punto di spese, la [REDACTED] - che a mente della proposta transattivo conciliativa avrebbe beneficiato della compensazione - va oggi invece condannata anche al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate sulla base del valore della causa -scaglione fino ad euro 26.000,00- ed ai parametri medi.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

- Accoglie l'opposizione e dispone la revoca decreto ingiuntivo n. 1736/2018 (R.G. 3813/2018), emesso dal Tribunale di Palermo in data 27/03/2018;
- Condanna parte attrice [REDACTED] al pagamento a [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. di euro 9.000,00 (di cui euro 1500,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.), oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al soddisfo
- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta

Così deciso in Palermo, in data 21/10/2021.

Il Giudice

Dott. Enrico Catanzaro

Tribunale di Palermo

